STUDIO LEGALE
ZAMBELLI TASSETTO

NEWSLETTER

DICEMBRE 2016

SOMMARIO:

1. **D. LGS. 222 DEL 25 NOVEMBRE 2016. SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRIVATE IN COMMERCIO, AMBIENTE ED EDILIZIA.**
2. **CORTE DI GIUSTIZIA C 348/2015. QUALE FUTURO PER I PROGETTI NON SOTTOPOSTI A V.I.A.?**
3. **TAR VENETO SENTENZA 1351/2016. PER LAVORI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' E' NECESSARIA UNA PREVENTIVA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.**
4. **L'ESISTENZA DEL CONTRATTO NON REGISTRATO. CASS. 25503/2016.**

1.D. LGS. 222 DEL 25 NOVEMBRE 2016. SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRIVATE IN COMMERCIO, AMBIENTE ED EDILIZIA

La G.U. n. 227 del 26.11.2016, supplemento ordinario n. 52 contiene il decreto legislativo n. 222/2016. Questo provvedimento normativo mira a chiarire e semplificare il regime giuridico delle attività private in materia di commercio, ambiente ed edilizia. Il legislatore mira ad ottenere la semplificazione principalmente in due modi: attraverso un'individuazione precisa delle opere edilizie oggetto dei diversi procedimenti, anche telematici e mediante uno spostamento di alcuni oneri dal privato alla PA.

Il D. lgs, che entrerà in vigore dal 12 dicembre p.v., si compone di sei articoli ed un allegato dove sono suddivise per materia le singole attività edili con il rispettivo procedimento.

Come si è già avuto modo di dire, oggetto del presente decreto sono le attività commerciali ed assimilabili, ad esempio: commercio su area privata e su area pubblica; somministrazione di alimenti e bevande; strutture ricettive e stabilimenti balneari; spettacoli e intrattenimenti; sale giochi; autorimesse; distributori di carburanti; officine di autoriparazione; acconciatori ed estetisti; arti tipografiche e fotografiche. Infine vi sono le attività in materia ambientale quali, a titolo esemplificativo, i procedimenti riguardanti l'Aia -autorizzazione integrata ambientale-, la Via -valutazione di impatto ambientale-, l'Aua -autorizzazione unica ambientale-; le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, gli scarichi idrici, le dighe.

Per quanto riguarda le attività di edilizia, il presente decreto porta delle modifiche al Testo Unico dell'Edilizia –D.P.R 381/2000- e delega al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l'adozione di un glossario unico contenente l'elenco delle principali opere edilizie e l'individuazione del relativo regime giuridico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del D. lgs 222/2016.

I titoli abilitativi previsti dal decreto per queste attività sono i seguenti: segnalazione certificata di inizio attività -Scia-; autorizzazione espressa; silenzio-assenso e comunicazione.

Il regime più semplice è senz'altro quello della comunicazione –art. 2 comma 2 del D. lgs-, la quale produce i suoi effetti dal momento in cui viene presentata alla PA o allo sportello unico competente, eventualmente accompagnata, qualora sia richiesto dalla legge, da ulteriori osservazioni o certificazioni.

L'autorizzazione è prevista dal legislatore quando le attività previste dalla tabella dell'allegato al decreto legislativo richiedano un provvedimento della PA e non si ricada nei casi in cui è possibile il silenzio assenso ex art. 20 L. 241/1990. Quando per lo svolgimento dell'attività soggetta ad autorizzazione sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, il testo rimanda alla disciplina prevista dalla L. 241/1990 agli arti 14 e ss.

Infine, se il decreto legislativo 222 richiede, oltre all'autorizzazione, anche un altro tra i titoli abilitativi contemplati, questo può essere presentato, relativamente alle attività che lo richiedono, insieme alla richiesta di autorizzazione.

L'ultimo titolo che rimane da analizzare è la Scia, che si articola in tre diverse varianti: Scia; Scia unica e Scia condizionata. La prima è regolata all'art. 19 della l. 241/1990; la Scia unica, novità di questo decreto, viene inserita nella legge sul provvedimento amministrativo all'art. 19 bis e prevede che, quando per un'attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia; comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. La Scia condizionata – art. 19 bis comma 3 della L. 241/1990 - è prevista quando l'approvazione della stessa è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso. In questo caso l'interessato presenterà l'istanza allo Sportello Unico contestualmente alla Scia e, entro cinque giorni, dev'essere convocata la Conferenza di servizi per la concessione o meno delle suddette autorizzazioni le quali, in caso di esito favorevole, verranno comunicate dallo Sportello Unico all'interessato. Il presente decreto ha inoltre stabilito che il termine di diciotto mesi, entro il quale può essere disposto l'annullamento d'ufficio, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente.

2.CORTE DI GIUSTIZIA C 348/2015. QUALE FUTURO PER I PROGETTI NON SOTTOPOSTI A V.I.A.?

La I sez. della Corte di Giustizia europea il 17 novembre 2016 è tornata sulla questione dei progetti non sottoposti alla valutazione di impatto ambientale –V.I.A-. Nel caso di specie, i giudici hanno esaminato una questione sollevata all'interno di un giudizio amministrativo austriaco relativa alla possibilità di considerare o meno autorizzato un progetto non sottoposto a V.I.A., quando sia scaduto il termine previsto dal diritto interno per l'impugnazione del provvedimento. La direttiva 85/337/CEE, che all'art. 1 paragrafo 5 contiene la V.I.A., conterrebbe, infatti, nel proprio ambito di applicazione anche un progetto approvato in violazione dell'obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, per il quale, appunto, sono scaduti i termini per chiedere l'annullamento.

La Corte, confermando il suo precedente orientamento, ribadisce la preminenza del diritto europeo, non considerando giuridicamente approvato un progetto oggetto di una decisione adottata in violazione dell'suddetto obbligo, anche quando sia spirato inutilmente il termine per chiedere l'annullamento. Questa interpretazione si basa su due principi del diritto europeo in tema di ricorso: il principio di equivalenza ed il principio dell'effettività. In base a questi due principi i giudici europei non contestano tanto il termine triennale previsto dal diritto austriaco, quanto l'effettiva tutela dei diritti, riconosciuti dalla direttiva, lesi, appunto, dal considerare come approvato un progetto non sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. A sostegno di questa ricostruzione, la motivazione si collega ad una precedente sentenza in tema di risarcimento per i danni causati dalla violazione della disciplina ambientale, che devono

essere risarciti dagli Stati, i quali devono porre in essere tutti i possibili provvedimenti necessari per rimediare alla violazione.

Viene spontaneo quindi interrogarsi sugli effetti che questa pronuncia produrrà nel nostro ordinamento, i quali sembrano aprire la strada ad un inevitabile intervento del legislatore, dato che nessuno degli attuali rimedi previsti dalla normativa interna consente un adeguamento al diritto europeo. La nullità del provvedimento amministrativo può essere fatta valere solo nei casi stabiliti dalla legge e l'autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/1990 è esercitabile dalle amministrazioni solamente entro diciotto mesi dall'adozione dell'atto.

3.TAR VENETO SENTENZA 1351/2016. PER LAVORI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' E' NECESSARIA UNA PREVENTIVA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Lo studio legale Zambelli-Tassetto si è visto riconoscere le proprie ragioni nel patrocinio svolto nel ricorso NRG 445/2016. I motivi proposti dalla ricorrente sono stati infatti in parte rigettati e in parte dichiarati inammissibili dalla I sezione del Tar Veneto. Il ricorso vedeva la società inizialmente aggiudicataria di un appalto, impugnare un provvedimento, adottato in autotutela, con il quale veniva annullata l'aggiudicazione. Nella sentenza si può leggere come il collegio abbia ritenuto legittimo l'operato della stazione appaltante la quale, per la stipulazione del contratto, richiedeva la dimostrazione della specifica formazione posseduta dagli addetti ai lavori elettrici. Formazione che, in ragione dei tempi richiesti per il completamento dell'appalto e della complessità del lavoro da eseguire, non poteva avvenire in un momento successivo all'aggiudicazione. I giudici, inoltre, hanno anche affermato che tali competenze devono essere possedute non solo dal datore di lavoro o caposquadra –come nel caso di specie- ma da tutti i dipendenti che prendono parte ai lavori, essendo impossibile affidare l'intero lavoro al solo titolare della società, per le ragioni suindicate.

4.L'ESISTENZA DEL CONTRATTO NON REGISTRATO. CASS. 25503/2016

Con la sentenza 25503 del 13 dicembre 2016 la Suprema Corte è ritornata sulla sorte di un contratto di locazione non registrato. Il contratto di locazione non registrato sarebbe, difatti, un contratto nullo, ai sensi dell'art. 1 comma 346 L. 311/2004, al quale, quindi, non può essere applicato lo strumento previsto dall'art. 1458 c.c. della risoluzione del contratto.

Questa statuizione porta con se delle rilevanti conseguenze, dal momento che qualunque prestazione eseguita per l'esecuzione di questo contratto integra la fattispecie dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la cui eventuale irripetibilità può determinare, qualora ne ricorrano i presupposti, un caso di responsabilità civile ex art 2043 o di ingiustificato arricchimento ex art. 2041.

Il caso esaminato, risolve così alcuni dubbi relativi agli obblighi derivanti da un contratto di locazione non registrato. Il locatore in primo grado e poi in appello aveva promosso con successo un'azione per ottenere il pagamento dei canoni arretrati e lo scioglimento

del contratto. La sentenza d'appello, arrivata in Cassazione in seguito al ricorso del conduttore, è stata poi cassata con rinvio alla Corte d'Appello, affinché la riformulasse.

Questo, tuttavia, non significa che il conduttore parte di un contratto di locazione non registrato sia libero da qualsiasi prestazione, bensì significa che questi, in luogo del canone, dovrà corrispondere l'indennità di occupazione prevista dall'art. 1591.

Sulla possibilità di sanare la nullità del contratto con una successiva registrazione invece la Cassazione non ha ancora assunto una posizione univoca.

Infine, le parti non possono richiedere la risoluzione contrattuale, dal momento che questa presuppone un contratto in essere, mentre il contratto nullo non produce alcun effetto, il che ha un'ulteriore conseguenza in tema di restituzione dell'indebito. Il diritto a richiedere la restituzione dell'eventuale canone versato, si prescrive in dieci anni decorrenti dal giorno in cui il pagamento è stato effettuato.